

Ai Docenti,  
alla Dirigente Scolastica,  
al personale ATA,  
al sito WEB  
e p.c. al DSGA

**Oggetto:** elezioni CSPI 7 maggio 2024

Con ordinanza n. 234 del 5 dicembre 2023 di indizione delle elezioni del CSPI per il 7 maggio 2024 sono stati trasmessi termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti. Alla luce della suddetta ordinanza, entro e non oltre il giorno 22 marzo 2024, si costituirà la Commissione Elettorale d'Istituto, composta dal Dirigente Scolastico, due Docenti e da due unità del personale ATA. La commissione è nominata dal Dirigente Scolastico.

Entro i successivi 3 giorni dall'insediamento, e comunque non oltre il 26 marzo 2024, il Dirigente Scolastico dovrà acquisire l'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale che andrà pubblicato all'albo dell'Istituto entro i successivi 3 giorni (elenchi provvisori).

Entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno essere presentati reclami sulla relativa compilazione, istanze di spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie e richieste di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità. Tali reclami, istanze e richieste andranno esaminate entro 3 giorni dalla loro presentazione. Eventuali ulteriori decisioni saranno da prendere entro e non oltre il 6 maggio 2024.

Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce, entro il 6 maggio 2024.

Il CSPI è costituito da:

- A. 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
  - Uno per la scuola dell'infanzia;
  - Quattro per la scuola primaria;
  - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
  - 3 per la scuola secondaria di secondo grado;
- B. 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;

- C. Un rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

Può esercitare il diritto all'elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste o entro il giorno antecedente le votazioni.

Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti/ATA con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

### **Formazione delle liste dei candidati**

- Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
- Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.
- I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
- Nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la rappresentanza di genere nonché l'applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si applica all'insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente.
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
  - personale docente della scuola secondaria e di secondo grado;
  - personale dirigente;
  - personale A.T.A.

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale Centrale (CEC) e da un motto indicato dai presentatori.
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Per la presentazione delle liste sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
- Le liste debbono essere corredate:
  - dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;
  - per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
- Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dai dirigenti scolastici o dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

### **Presentazione delle liste dei candidati**

Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata [elezionicspi@postacert.istruzione.it](mailto:elezionicspi@postacert.istruzione.it) da uno dei firmatari alla CEC. Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v. Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l'organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

### **Pubblicazione delle liste dei candidati**

Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste, la CEC ne cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al Consiglio.

### **Verifica della regolarità delle liste dei candidati**

Entro quattro giorni dalla pubblicazione delle liste, la CEC verifica che:

- a) i presentatori appartengano alla componente elettiva cui si riferisce la lista; le liste presentate siano debitamente firmate dal presentatore; le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 25 e la relativa qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 24, comma 10. La procedura di presentazione per la quale manchi uno di detti requisiti sarà dichiarata non valida;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, le loro firme siano debitamente autenticate ai sensi dell'articolo 25 e la loro qualità risulti dai certificati allegati di cui all'articolo 24, comma 10. Saranno cancellati i nomi dei candidati per i quali manchi uno di tali requisiti.

La CEC provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi in eccesso, nonché a depennare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

Nell'eventualità che la CEC riscontri irregolarità nelle liste o nella loro presentazione, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in home page e nella sezione dedicata al Consiglio. Contestualmente invita gli interessati a procedere alla regolarizzazione della lista o della procedura di presentazione entro sei giorni dalla suddetta affissione/pubblicazione delle irregolarità riscontrate.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni effettuate dagli interessati sono rese pubbliche entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le predette regolarizzazioni nel precedente comma, con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in home page e nella sezione dedicata al Consiglio.

Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Ministero nelle sezioni sopra indicate. Esse sono inviate, per Posta elettronica certificata con oggetto "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Liste definitive dei candidati", agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

### **Presentazione dei candidati e dei programmi**

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Entro tale data sono consentiti:

- a) la distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) l'affissione del materiale di propaganda elettorale negli appositi spazi messi a disposizione negli edifici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.

Le riunioni per propaganda elettorale sono riservate al corpo elettorale appartenente alle istituzioni scolastiche ove la riunione si svolge, ai presentatori, ai rappresentanti e ai candidati delle liste presentate per le elezioni del Consiglio, nonché alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali delle categorie da rappresentare.

Le riunioni, di cui al comma 3, lettera c), devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l'avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

La facoltà di chiedere assemblee ai dirigenti scolastici è in capo al presentatore di lista, ai candidati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza.

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole.

Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.

Al fine di limitare disagi organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge al di fuori dell'orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista.

### **Reclami contro i risultati delle elezioni**

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare reclamo alla CEC avverso i risultati delle elezioni entro tre giorni dalla comunicazione e/o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

I reclami sono decisi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Il diritto di accesso ai verbali e agli atti relativi alla procedura elettorale descritta nei precedenti articoli è esercitato nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di accoglimento del reclamo, le elezioni devono essere ripetute presso i seggi oggetto di reclamo entro tre giorni dalla decisione e i termini dei relativi adempimenti sono dimezzati di un giorno rispetto a quelli stabiliti nelle norme precedenti.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di inviare le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [elezionicspi@postacert.istruzione.it](mailto:elezionicspi@postacert.istruzione.it).

Si comunica, infine, che sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'apposita sezione dedicata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/cspi>), è in corso di predisposizione apposito link (Elezioni CSPI 2024), che rimanda alla disponibilità di tutti i materiali inerenti alle elezioni, nonché di una sezione dedicata alle FAQ, che sarà aggiornata con tempestività.